

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

- Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine degli Avvocati di Gela
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Gela
- Tribunale di Gela

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela

- Dirigente Amministrativo del Tribunale di Gela
- Coordinatore dell'Ufficio Giudice di Pace di Gela
- Dirigente U.U.N.E.P. di Gela

PREMESSO

che tutte le parti firmatarie del presente protocollo, nel rispetto dei diversi ruoli, condividono l'esigenza di proporre interventi volti ad assicurare una reale parità fra uomini e donne nell'esercizio della professione forense;

che tutte le parti riconoscono che il tema della conciliazione tra vita professionale e vita familiare è da ritenersi sempre più centrale nell'organizzazione lavorativa di donne e uomini;

VISTI

- gli artt. 3 e 51 della Costituzione Italiana;
- gli artt.: 2,3 comma 2,137 lettera i),141comma 1 del trattato CEE del 25.03.1957 come modificato dal trattato di Lisbona del 13.12.2007;
- gli articoli del trattato che istituisce la Costituzione Europea del 29.10.2004 parte II art. II- 81;
- la L.8/03/2000 n.53 ed in particolare l'art.9, che prevede la promozione e l'incentivazione di forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro.;
- il D.lgs del 26/03/2001 n.151 in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, come modificato dal D.LGS del 23/04/2003 N°115;
- la Direttiva 76/207/CEE, come successivamente modificata ed integrata dalla Direttiva 2002/73/CE

inerente il principio di parità di trattamento per quanto concerne l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionale e le condizioni di lavoro:

- il D.Lgs del 30/05/2005 N°145 di attuazione della Direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione, alla promozione professionale ed alle condizioni di lavoro;
- la direttiva 2006/54/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/2006, riguardante l'attuazione del principio di pari opportunità e di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego;
- il D.lgs del 25/10/2010 n.5 di attuazione della direttiva 2006/54/CE;
- la sentenza della Corte Costituzionale N°385 del 14/10/2005, che riconosce ai padri libero-professionisti il diritto di maternità in alternativa alla madre;
- il D.Lgs dell'11/04/2006 N°198 c.d. Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, come modificato dalla L 06.06.2008 n. 101;
- la L.24/02/2006 N°104 in materia di tutela della maternità delle donne Dirigenti;
- la L. 247/2012 di riforma della professione forense
- il Codice Deontologico forense.

Tutto ciò premesso e considerato tutte le parti sottoscritte si impegnano a:

*riconoscere di regola lo stato di gravidanza, nei due mesi precedenti la data presunta del parto, e di maternità, nei primi tre mesi di vita del bambino, (art.16 D.Lgs 151/01) quale **motivo di legittimo***

impedimento a comparire:

- 1) alle udienze penali (artt. 420 ter comma 5 e 484 comma 2 bis cpp):
- 2) alle udienze di lavoro istruttorie e di discussione della causa ex art. 420 c.p.c.
- 3) alle udienze civili di comparizione personale delle parti ex art.185, di istruzione probatoria ed eventuale discussione della causa ex art. 281 quinquies 2 comma e 281 sexies del cpc;
- 4) in altri procedimenti e fasi, assimilabili alle ipotesi ut supra.

La richiesta di rinvio riconducibile a ragioni connesse alla gravidanza, alla maternità, all'assistenza e alla cura dei figli dovrà essere tempestivamente presentata all'Autorità procedente con le seguenti modalità e per le seguenti ipotesi:

a) per il periodo indicato dall'art. 16 del D.Lgs 151/01 la sussistenza del legittimo impedimento dovuto a maternità sarà sufficientemente documentata con l'allegazione di un certificato medico da cui risulti la data presunta del parto o il certificato di nascita del figlio o di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 DPR 445/00, senza necessità alcuna di ulteriori specificazioni comprovanti particolari patologie;

b) per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 D.Lgs 151/01, la sussistenza del legittimo impedimento dovrà essere documentata con l'allegazione di un certificato medico da cui risulti la sussistenza di particolari patologie e/o gravi complicanze della gravidanza;

c) fuori dal periodo indicato dall'art.16 D.Lgs 151/01 e sino al compimento dei tre anni di vita della prole si avrà considerazione delle esigenze inerenti la cura e l'assistenza dei minori e, la legittimità dell'impedimento, eventualmente addotto e dovuto all'assolvimento degli obblighi di cura della prole, dovrà essere documentata da certificazione medica dello stato di malattia della prole stessa e valutata alla stregua delle premesse del presente protocollo. Nei caso di malattia della prole sopraggiunta il giorno stesso dell'udienza, l'istanza di rinvio verrà accolta onerando il difensore alla successiva produzione della certificato di malattia.

d) analogamente andrà riconosciuto il legittimo impedimento dell'**avvocato genitore adottivo** per il periodo di permanenza all'estero nonché per i tre mesi successivi all'ingresso del figlio adottivo in famiglia, previo deposito della relativa documentazione.

e) in caso di **allattamento al seno materno** verrà concesso il rinvio *ad horas*, *tutte le volte in cui l'avvocato neo-mamma ne faccia richiesta.*

La richiesta di rinvio dovrà essere comunicata contestualmente anche al difensore di controparte.

- L'Ufficio notifiche, le cancellerie e gli avvocati, per quanto possibile, daranno la precedenza

all'avvocata ed alla praticante in stato di gravidanza o nei mesi successivi al parto.

- L'avvocato che adduca ragioni di urgenza legate all'assolvimento degli obblighi di cura della prole, avrà la precedenza nella trattazione delle udienze, nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria e di notifica.

- Nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare il difensore, prima di richiedere il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 304 cpp, informerà l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura.

Il Giudice nel fissare le udienze e nel chiamare i procedimenti durante le udienze, terrà adeguatamente conto di prevedibili impedimenti connessi allo stato di gravidanza delle avvocatessse e di segnalate gravi necessità dei figli, soprattutto se riferite ai primi mesi di vita dei medesimi.

I rinvii e le condizioni preferenziali di cui sopra motivati dalle necessità di accudimento dei figli specie nei primi tre anni di vita sono subordinati all'attestazione della genitrice o del genitore che abbia la cura del figlio di non poter provvedere altrimenti all'assistenza dello stesso.

Ogni sottoscrittore si impegna a dare la più ampia diffusione al presente protocollo nell'ambito del proprio settore, anche mediante affissione di avvisi.


Le disposizioni che precedono troveranno applicazione anche a favore delle dottoresse abilitate al patrocinio, nonché degli avvocati che, per disabilità, condizioni di salute particolari, o in quanto accudiscono figli con patologie invalidanti, abbiano necessità di uguale attenzione.

Ove si verificassero ipotesi diverse da quelle contemplate espressamente nel presente protocollo, le parti firmatarie si impegnano ad adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte e atteggiamenti funzionali alla realizzazione alla tutela dei principi di parità.

Gela,


Il Presidente del Tribunale di Gela

- Dott. P. Fiore -




Il Procuratore della Repubblica

- Dott.ssa L. Lotti -




Il Presidente del COA di Gela

- Avv. J. Emmolo -




Il Presidente del CPO di Gela

- Avv. A. Licata -



Il Segretario del CPO di Gela

- Avv. P. Comandatore -




Il coordinatore dell'Ufficio del G.d. P. di Gela

- Dott.ssa M. Alario -




Il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Gela

- Dott. Cultraro -



Il Dirigente dell'U.U.N.E.P.

- Dott. S. Cozzo



IL DIRIGENTE DELLA PROCURA

- Dott. FICARRA

